

2000446-17



ESELENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Stefano PETITTI - Presidente R.G. 10014/2015
- Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere Rel. Cron. 646
- Dott. Antonello COSENTINO - Consigliere Rep.
- Dott. Milena FALASCHI - Consigliere Ud. 29/9/2016
- Dott. Antonio SCARPA - Consigliere

ha pronunciato la seguente

sanzioni amministrative

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. (omissis) , con domicilio eletto presso il dott. (omissis) , via (omissis) ;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici di questa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

1861/16



avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3585/14 in data 21 agosto 2014.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 29 settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi l'Avvocato (omissis) e l'Avvocato dello Stato (omissis) (omissis) ;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco Servello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'assorbimento del primo e del terzo motivo dell'incidentale e il rigetto del secondo motivo dell'incidentale.

Fatti di causa

1. - Con ricorso depositato in data 11 marzo 2010, (omissis) (omissis) proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 75067, notificata il 12 febbraio 2010, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 18.430 per avere effettuato con la (omissis) (omissis) transazioni finanziarie in contanti, senza il tramite di intermediari abilitati, in violazione dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197.

All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza n. 211/2011 in data 10 maggio 2011, disattese tutte le eccezioni di carattere procedurale e



quella di prescrizione sollevate dall'opponente, accoglieva l'opposizione nel merito, ritenendo la (omissis)

(omissis) soc. coop. (d'ora in avanti ^(omissis)), che già svolgeva attività di intermediazione alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 1991, soggetto autorizzato all'esercizio di detta attività senza necessità di ulteriore abilitazione. Il Tribunale riteneva in ogni caso discriminato dall'errore scusabile l'agire dell'opponente.

2. - Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendone l'integrale riforma.

Si costituiva il (omissis) che insisteva per la conferma della sentenza appellata, proponendo a sua volta appello incidentale, con cui reiterava l'eccezione di prescrizione, deduceva violazioni di carattere formale ed instava per l'applicazione della sanzione in misura pari al minimo editta-
le.

3. - La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 21 agosto 2014, ha accolto il gravame principale, rigettando l'opposizione proposta dal (omissis), e ha compensato tra le parti le spese del doppio grado.

La Corte d'appello ha escluso la fondatezza delle contestazioni formali avanzate dall'appellante incidentale relativamente al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa opposta, tanto in ordine alla asserita violazione

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a flourish.



della prescrizione di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981, quanto in relazione alla asserita nullità scaturente dalla mancata audizione dell'opponente.

La Corte di Napoli ha poi ribadito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerata l'efficacia inter-ruttiva discendente dalla convocazione del luglio 2009.

Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la prova delle violazioni contestate.

Infatti, le operazioni in contanti eseguite presso ^(omissis), della quale il ^(omissis) era socio, erano state accertate dalla polizia tributaria in base alla documentazione rinvenuta presso la sede sociale, e d'altronde l'opponente si era limitato solo a contestare l'applicabilità alla fattispecie della normativa antiriciclaggio, senza però discutere circa l'effettivo compimento delle operazioni. La contestazione sollevata solo con la comparsa di risposta in appello, della inidoneità delle risultanze della "prima nota cassa", appariva inammissibile, in quanto proposta solo in appello, oltre che infondata, atteso che le violazioni erano state confortate anche dalle registrazioni presenti in altri libri contabili della società.

Quanto alla violazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 143/1991, la sentenza impugnata ha osservato che la ^(omissis) non rientra tra i soggetti abilitati *ex lege* ad esercitare attività di trasferimento di contante sopra la soglia legale ed in ogni caso non ha richiesto la specifica abilitazione del Mini-

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'An'.



stero. La Corte d'appello ha sottolineato che dalla lettura congiunta delle norme si ricava che, sebbene si consenta agli intermediari di poter continuare, alla data di entrata in vigore della disciplina normativa in esame, l'attività di erogazione di credito al consumo nei confronti dei propri soci ovvero di locazione finanziaria, purché ne diano comunicazione all'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, in ogni caso essi, non rientrando tra i soggetti abilitati ex lege al trasferimento di contanti ex art. 1, avrebbero dovuto richiedere l'abilitazione al compimento di tali attività al Ministero. Nel caso in esame ^(omissis) aveva comunicato all'UIC il proprio intento di esercitare l'attività di raccolta del risparmio e di concessione prestiti esclusivamente tra i soci; ed ancorché la ^(omissis) sia stata poi iscritta nell'elenco di cui all'art. 6, ciò non determina automaticamente l'abilitazione al compimento delle operazioni in denaro contante, che sono invece riservate in via esclusiva agli intermediari abilitati ex lege ovvero a quelli che abbiano richiesto apposita abilitazione al Ministero.

Quanto al profilo soggettivo, ribadito che l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa, la sentenza ha precisato che nella fattispecie non vi erano elementi idonei ad ingenerare un'errata convinzione sul significato della norma e sulla liceità del comportamento, né poteva repu-

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'An'.



tarsi che la condotta dell'appellato fosse del tutto irreprensibile. La finalità della normativa violata non giustificava la pretesa ignoranza della violazione contestata, non potendo avere efficacia esimente né gli esiti di controlli effettuati in sede ispettiva dalla Banca d'Italia nel 1997 (trattandosi di ispezione effettuata ad altri fini, al fine di verificare l'effettiva solidità patrimoniale della cooperativa) né l'archiviazione in sede penale disposta dal GIP del Tribunale di Ariano Irpino, posto che il reato contestato concerneva una fattispecie (esercizio abusivo di attività bancaria) diversa da quella di cui all'ordinanza opposta, né la nota dell'UIC del 13 febbraio 1992, con la quale si comunicava l'iscrizione della (omissis) nell'elenco di cui all'art. 6. In definitiva, tutte le circostanze addotte a giustificazione dell'errore scusabile apparivano di equivoca lettura di modo che la convinzione del (omissis) era conseguenza di errori ed omissioni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Infine, quanto alla misura della sanzione irrogata, la Corte di Napoli ha ritenuto che, a fronte di un massimo edit-tale pari al 40% della somma oggetto di transazione illecita, la sanzione applicata nella percentuale del 5% appariva adeguata, considerata la gravità soggettiva ed oggettiva della violazione, nella specie senz'altro modesta.

4. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il (omissis) , articolandolo su cinque motivi.



Il Ministero ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

Ragioni della decisione

1. - Con il primo motivo del ricorso principale (violazione dell'art. 2943 cod. civ.) ci si duole che la Corte distrettuale abbia ascritto efficacia interruttiva alla missiva di convocazione prot. 72734 del 22 settembre 2009. Il ricorrente censura che la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto che la convocazione prot. 72734 è stata indirizzata a tale (omissis) (omissis), ossia a soggetto diverso dal (omissis), abbia poi ritenuto di ascrivere efficacia interruttiva della prescrizione anche nei confronti di quest'ultimo. Il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale abbia ascritto valenza interruttiva alla lettera di invito del Ministero, ma indirizzata appunto al Manganiello e non già al ricorrente, ossia ad un atto che non è stato portato a conoscenza del ricorrente e che, non essendo stato indirizzato a quest'ultimo, non può contenere la manifestazione inequivoca della volontà del Ministero di agire contro il ricorrente medesimo.

1.1. - Il motivo è infondato.

In punto di diritto, la sentenza impugnata è conforme al principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, l'audizione del trasgressore, prevista dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la relativa convocazione, sono idonei a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a flourish.



2943 cod. civ., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria (Cass., Sez. II, 26 ottobre 2008, n. 28238).

Di questo indirizzo la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione, dopo avere rilevato - con congruo e motivato apprezzamento delle risultanze documentali, qui non ulteriormente esaminabili - che il corso della prescrizione, già interrotto dalla notificazione il 9 febbraio 2005 del processo verbale di constatazione, è stato ulteriormente interrotto dalla rituale convocazione per l'audizione nel luglio 2009, con mail di convocazione diretta all'Avv. (omissis) che aveva assunto la difesa del (omissis) e di altri soci della (omissis) fin dalla fase amministrativa della procedura.

Il ricorrente, in ogni caso, ha posto con il primo motivo soltanto una questione di violazione dell'art. 2943 cod. civ. (come si ricava dalla rubrica del mezzo), ed è noto come il vizio ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. consista nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implichi necessariamente un problema interpretativo della stessa; per converso, le argomentazioni contenute nella censura allegano un'erronea ricognizione della fat-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alu'.



tispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ovvero un profilo esterno all'esatta interpretazione dell'art. 2943 cod. civ., in quanto appunto inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., Sez. I, 22 febbraio 2007, n. 4178).

2. - Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Si deduce che con uno specifico motivo di appello incidentale il (omissis) aveva dedotto che il giudice di primo grado non si era pronunciato sul motivo di opposizione concernente la prova delle violazioni, posto che la Guardia di finanza aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sulle risultanze della "prima nota cassa", documento che non costituisce scrittura contabile obbligatoria e che non contiene la prova che le somme ivi registrate siano state trasferite in contanti e, dunque, in violazione della normativa antiriciclaggio. Tale doglianza, la cui attualità è stata riproposta in grado di appello, sarebbe stata però disattesa dalla sentenza gravata con una motivazione che, secondo il ricorrente, deve di fatto reputarsi omessa. Infatti, si afferma che l'opponente non avrebbe mai messo in discussione

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'Ar'.



la circostanza che le operazioni oggetto di contestazione siano effettivamente avvenute, trascurando il fatto storico che nel ricorso introduttivo si era invece contestato che le operazioni potessero integrare un trasferimento di denaro in contante. Inoltre, pur affermandosi che le operazioni in contanti eseguite dalla ^(omissis) erano state accertate dalla polizia tributaria sulla base della documentazione rinvenuta presso la stessa società (libri sociali, registri cartacei ed archivio informatico), si era omesso di considerare il fatto storico per cui agli atti non risultava acquisita la documentazione de qua. Inoltre, sarebbe erronea la valutazione, operata dalla Corte d'appello, di novità, e quindi di inammissibilità, della contestazione circa l'inidoneità della risultanze della "prima nota cassa" a costituire prova del trasferimento in contanti delle somme ivi registrate.

2.1. - Il motivo è infondato.

Lo stesso ricorrente non ignora che alla fattispecie risulta applicabile, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza gravata, il nuovo dettato dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., avendo richiamato nella rubrica del motivo la nuova lettera della legge.

Proprio a seguito della riformulazione dell'art. 360 cod. proc. civ., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che, con la sentenza del 7 aprile 2014, n. 8053, hanno affermato

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'An'.



che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunciata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4.

Nella specie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un'ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a flourish.



Ed, infatti, la censura non si appunta su di un'omessa disamina (che in realtà vi è stata), quanto sulla condivisibilità o meno della medesima, ipotesi che, però, esula dal novero delle censure motivazionali oggi suscettibili di essere portate all'attenzione di questa Corte.

Così come parimenti inidoneo a configurare l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è il rilievo circa la valenza probatoria della sola "prima nota cassa", avendo la Corte di appello evidenziato che in realtà quanto emergeva da tale registro trovava conforto anche negli altri documenti contabili.

Appare quindi evidente che la sentenza gravata ha ritenuto che la valenza probatoria del verbale di contestazione trovava adeguato supporto non solo nella nota di cui si contesta l'idoneità probatoria, ma anche negli altri documenti contabili che la Guardia di finanza aveva avuto modo di verificare (libri contabili, registri cartacei e archivio informatico).

E' evidente che lungi dal prospettare un'omessa disamina di un fatto decisivo, il motivo mira piuttosto a contestare la valutazione di idoneità probatoria dei mezzi di prova che il giudice di merito ha ritenuto di porre a fondamento della propria decisione, risolvendosi in una censura che, anche alla luce della vecchia formulazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., era preclusa in sede di legittimità (in tal senso si veda il costante principio per il quale i vizi di motiva-



zione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova: cfr. Cass., 28 luglio 2008, n. 20518; Cass., 11 novembre 2005, n. 22901; Cass., 12 agosto 2004, n. 15693; Cass. 7 agosto 2003, n. 11936).

In questo contesto, appare non decisiva l'ulteriore *ratio decidendi* che sorregge la sentenza impugnata, fondata sulla inammissibilità per tardività della doglianza (per avere solo tardivamente, nella comparsa di costituzione in appello, l'opponente asserito che le risultanze della "prima nota cassa" non costituiscono prova del trasferimento in contante delle somme ivi registrate). Diventa pertanto ininfluyente la censura rivolta al riguardo con il ricorso per cassazione.

3. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1, comma 1, 4, commi 1 e 2, e 6, commi 1 e 4-bis, del d.l. n. 143 del 1991, in relazione al disposto di cui all'art. 106 TUB. Assume il ricorrente in via principale che la costituzione di (omissis) risale al 1° marzo 1989, anteriormente all'entrata in vigore della legge antiriciclaggio n. 197 del 1991, di conver-



sione del d.l. n. 143 del 1991. A tal fine evidenzia che l'art. 1 della legge ora citata vieta il trasferimento di contante o di titoli al portatore eccedente la soglia prevista, se non avvalendosi degli intermediari di cui al comma 1 dell'art. 4 (intermediari abilitati ex lege) e di cui al comma 2 dello stesso articolo 4 (intermediari abilitati previo rilascio di provvedimento da parte del Ministero, sentite la Banca d'Italia e la Consob). Il successivo art. 6 poi prevede al comma 1 che l'esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, il quale dà comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'Italia e alla CONSOB, previsione questa poi abrogata e sostituita con il disposto di cui all'art. 106 TUB. Infine, con una norma chiaramente di diritto intertemporale, il comma 4-bis dell'art. 6 prevede che "Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis esercenti l'attività alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Il quadro normativo ora riportato è stato interpretato dalla Corte partenopea nel senso che non rientrando la ^(omissis) tra i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4, e pur essendo stata inserita nell'elenco di cui



all'art. 6, svolgendo una delle attività di cui all'art. 4, comma 2, per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro contante era necessario comunque richiedere un'apposita abilitazione al Ministero. La conclusione secondo cui l'avvenuta iscrizione di ^(omissis) nell'elenco di cui all'art. 6 era finalizzata esclusivamente alla prosecuzione della pregressa attività, ma con esclusione della possibilità di trasferire denaro contante, è contestata dal ricorrente, il quale, facendo leva sulla preesistenza della società rispetto alla novella del 1991, ritiene che tale condizione le consentiva, oltre alla possibilità di beneficiare dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6, anche di poter compiere le attività di cui all'art. 1, e ciò sempre a seguito di semplice comunicazione all'UIC.

3.1. - La tesi di parte ricorrente è priva di fondamento, ritenendo il Collegio di dover condividere l'interpretazione della disciplina così come effettuata dalla Corte distrettuale.

La soluzione cui mira il ricorrente risulta chiaramente contrastare con il dato letterale delle norme in esame.

Ed, infatti, posto che l'elenco di cui al comma 1 dell'art. 6 serve a designare i soggetti che possono giovare della qualifica di intermediari di cui al comma 2 dell'art. 4, l'inserzione in tale elenco, concessa con criteri semplificati a coloro che già prima dell'entrata in vigore della legge



esercitavano l'attività di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 6, come si ricava dalla piana lettura dell'art. 4, comma 2, non implica l'automatico riconoscimento della possibilità di effettuare operazioni di trasferimento di contante. Invero, per gli intermediari in oggetto, la legittimità delle operazioni di cui all'art. 1 presuppone una richiesta di abilitazione indirizzata al Ministero del Tesoro e la successiva emanazione del provvedimento abilitativo, di guisa che deve escludersi che il regime di favore previsto per gli intermediari già operanti alla data di entrata in vigore del decreto-legge possa estendersi anche alla possibilità di negoziare in contanti senza la previa abilitazione del Ministero, richiedendo la legge ai fini in esame il concorso di entrambe le condizioni. Né, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, la richiesta inoltrata all'UIC per l'iscrizione nell'elenco ai sensi del comma 4-bis dell'art. 6 può ritenersi contenere un'implicita richiesta di abilitazione ex art. 4, comma 2, essendo diversi i soggetti destinatari delle due richieste (per la seconda è infatti previsto che il provvedimento di abilitazione debba essere rilasciato dal Ministero del tesoro). Ancora, il dettato dell'art. 4, comma 2, lascia chiaramente intendere che vi possano essere intermediari che, pur essendo inseriti nell'elenco oggi previsto dall'art. 106 TUB, non siano altresì abilitati al trasferimento del contante, il che inficia *ab imis* le premesse del ragionamento del ricorrente, se-

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'An'.



condo cui l'iscrizione per le società già operanti determina l'abilitazione anche alle operazioni di cui all'art. 1, non potendosi escludere che anche prima della novella vi fossero soggetti svolgenti attività di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 6, che però operassero senza effettuare trasferimento di contanti.

Infine, depone in senso contrario alla tesi sostenuta dal ricorrente anche l'interpretazione teleologica delle norme, in quanto, essendo la finalità del legislatore quella di porre un freno all'utilizzo del contante in vista del contrasto alle operazioni di riciclaggio del denaro di provenienza illecita, aumentando di conseguenza le garanzie di trasparenza e tracciabilità delle operazioni di movimentazione del contante, il prevedere per un presumibilmente cospicuo numero di intermediari già operanti alla data di entrata in vigore della legge la possibilità di continuare ad effettuare operazioni di trasferimento di denaro contante senza una previa abilitazione da parte del Ministero, vanificherebbe le stesse finalità sottese all'emanazione della legge.

Il motivo pertanto deve essere rigettato.

4. - Con il quarto motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato riconoscimento della carenza dell'elemento soggettivo ovvero della sussistenza di un errore scusabile. L'errore scusabile sarebbe da individuarsi nel pos-

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'An'.



nesso in capo alla ^(omissis) della qualità di intermediario abilitato, che costituisce un errore sul fatto, piuttosto che un errore di diritto. L'incertezza circa la corretta qualificazione soggettiva sarebbe poi avvalorata da varie pronunce emesse dal Tribunale di Ariano Irpino che avevano condiviso la tesi del ricorrente circa la possibilità di poter effettuare trasferimenti di denaro contante oltre soglia. Inoltre sarebbe omessa la disamina di vari fatti storici, quali l'elevato numero di operazioni effettuate da ^(omissis), che non avevano destato alcuna osservazione in sede ispettiva da parte della Banca d'Italia, nonché la circostanza che ^(omissis) aveva comunque osservato la normativa antiriciclaggio allorché aveva eseguito le numerose operazioni oggetto della contestazione. Ancora lo stesso UIC, all'esito del processo verbale per cui è causa, aveva contestato la violazione dell'art. 116 del TUB, per l'assenza nei locali della Cassa degli avvisi e/o dei fogli informativi, e dell'art. 133 del TUB in quanto la denominazione sociale era idonea a trarre in inganno circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività.

4.1. - Anche tale motivo formulato ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. non si conforma alla novellata previsione della norma in esame, dovendosi escludere che la motivazione della Corte di merito abbia ommesso di prendere in considerazione un fatto decisivo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'An'.



Ed, infatti, nel caso in esame, il fatto valutato è proprio la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito contestato, e la sentenza impugnata, lungi dal limitarsi a far riferimento alla sola conoscenza della norma da parte della generalità dei consociati, ha valutato, escludendone l'idoneità in chiave esimente per la responsabilità del ricorrente, proprio alcuni dei fatti che in motivo si assume essere stati non esaminati, quali la rilevanza dell'attività ispettiva compiuta dalla Banca d'Italia, degli accertamenti compiuti in sede penale e della lettera dell'UIC (che non riguardò la materia dei limiti concernenti le operazioni in contanti).

Va rimarcato che le Sezioni Unite (Cass. 8054/2014) hanno sottolineato che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie, di modo che, avendo la sentenza gravata fornito ampia e coerente motivazione in ordine agli elementi in base ai quali reputava sussistere l'elemento soggettivo dell'illecito, il fatto che alcuni elementi siano stati invece trascurati o ritenuti irrilevanti, non determina la fondatezza della doglianza proposta.

Emerge pertanto una ampia ed articolata disamina degli elementi fattuali, connotata da logicità e coerenza argomenta-

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'Am'.



tiva, che pone la motivazione della sentenza impugnata al riparo dalla formulata censura.

5. - Con il quinto motivo (violazione dell'art. 5 del decreto-legge n. 143 del 1991) si deduce che la Corte d'appello, pur riconoscendo che la gravità soggettiva ed oggettiva della violazione era senz'altro modesta, non abbia considerato che la norma vigente *ratione temporis* prevedeva come minimo non già il 5%, bensì l'1% dell'importo trasferito.

5.1. - Il motivo è infondato.

Infatti, poiché si deduce una violazione di legge da parte del giudice di merito, e considerato che costituisce orientamento pacifico nella giurisprudenza della Corte quello per il quale (cfr. Cass. n. 9255/2013) in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, la sanzione in concreto applicata non risulta avere violato i limiti edittali previsti dal legislatore, sicché anche l'erronea convinzione circa l'effettiva entità del minimo edittale non appare in grado di inficiare la sostanziale correttezza della decisione, che è peraltro frutto anche di una adeguata valutazione e considerazione degli elementi che l'art. 11 della legge n. 689/81 detta al fine di orientare il potere sanzionatorio del giudi-



ce, non sindacabile quanto alle concrete modalità di esercizio in sede di legittimità.

Ne consegue che avendo il giudice di merito applicato la sanzione nel rispetto dei limiti edittali, ed avendo anche dato conto, con il riferimento alla equità e proporzionalità, ed alla gravità soggettiva della violazione, di aver compiuto una valutazione legata ai criteri previsti per legge per la graduazione della sanzione, la doglianza formulata non può trovare accoglimento.

6. - L'esame del primo (violazione o falsa applicazione dell'art. 2943 cod. civ.) e del terzo motivo (nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.) del ricorso incidentale del Ministero restano assorbiti, trattandosi di motivi evidentemente condizionati.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza gravata, pur avendo accolto l'appello principale del Ministero e rigettato quello incidentale del (omissis), ha tuttavia compensato le spese di lite, richiamando la particolarità della fattispecie esaminata e l'oscillare delle decisioni nei casi consimili esaminati dal giudice di primo grado.

Il motivo si appalesa infondato, essendo la statuizione sulla compensazione delle spese basata su una valutazione,

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'Ar'.



congruamente motivata, della complessità e della novità della questione trattata.

7. - Il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono rigettati.

L'esito delle contrapposte impugnazioni e la complessità della questione trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

8. - Poiché il ricorso principale del (omissis) è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

L'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti del Ministero, trattandosi di soggetto istituzionalmente esonerato, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale (omissis) (omissis), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 29 settembre 2016.

Il Consigliere estensore

Alberto Cinti

Il Presidente

Luigi Belli

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Daniela D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA

11 GEN 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Daniela D'ANNA



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 11 gennaio 2017

La presente copia si compone di 23 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 7.69